



La protezione dei dati tra norme inadatte e laissez faire

Descrizione

Il legislatore europeo, nel disciplinare i vari settori economici, ha da sempre operato una scelte di politica legislativa con un obiettivo minimo ovvero quello di evitare e/o limitare distorsioni del mercato.

La legislazione UE non ha carattere sistematico, non ha alla base delle chiare scelte di politica economica ma solo l'obiettivo di indirizzare e regolare l'andamento del mercato verso la libera concorrenza.

Con l'avvento delle nuove tecnologie, che stanno avendo sul mercato un effetto disruptive, nasce l'esigenza forte di protezione e tutela delle persone sia in termini socio-economici ed anche e soprattutto in relazione ai dati personali.

L'esigenza di tutela in relazione ai dati trova il proprio fondamento in un gap tra i *players* del mercato in particolar modo tecnologico ed il cittadino-consumatore che risulta chiaramente in posizione di debolezza e quasi di subordinazione ed anche oggetto di mercificazione, atteso il grande valore economico dei dati personali per i players.

Alla luce della presa d'atto dell'esistenza di un soggetto evidentemente debole, nel tentativo di ridurre il gap o quanto limitare gli effetti negativi dello stesso va individuato un primo pilastro del sistema di tutele nella indefettibile necessit  di una alfabetizzazione tecnologica-informatica del cittadino-consumatore.

Vi   una enorme carenza di comprensione da parte dei cittadini-utenti delle gravi implicazioni, connesse a scelte "leggere", nel rapporto con i soggetti che dominano il mercato in particolare nel mondo delle nuove tecnologie.

Vi deve essere una formazione informatica-tecnologica di base.

Nelle scuole dovrebbe essere creato un percorso formativo sistematico di base, atteso che i millennials, pur essendo nativi digitali nell'utilizzo, sono inesperti, passivi e leggeri nella cessione dei propri dati personali in cambio della fornitura di molteplici servizi apparentemente gratuiti.

Il secondo pilastro del sistema delle tutele riguarda l'attività di normazione del legislatore europeo e del singolo Stato.

La tecnologia cresce in modo esponenziale e quindi vi è un problema di attualità della regolazione e di grave difficoltà nell'attività *de jure condendo*.

La legislazione UE storicamente parte da modelli di creazione delle norme vecchi ed inadatti.

La UE lascia al mercato il compito di autoregolarsi ed interviene solo con norme generali, operando per sistemi autonomi "verticali".

Vi è un pensiero che ad un attento esame costituisce un vizio di origine ovvero che il mercato non sottoposto a normazione si autoregoli sul medio lungo periodo.

A titolo esemplificativo si deve necessariamente richiamare quanto accaduto con l'avvento di Internet.

Gli ISP che consentivano di connettersi alla rete operavano in una situazione di carenza assoluta di norme.

In ragione di ciò sono proliferati senza controllo e con una consequenzialità logica e tecnologica vi è stato l'ingresso diventato vero dominio degli OTT.

Vi è per così dire nel legislatore UE quasi rassegnazione nella scelta di non regolare il mercato, un vero *laissez faire*.

La normativa per "verticali" inadeguata ed in tempi recenti è nata tra le imprese l'esigenza di dettare regole "best practices" codici di condotta per essere *compliant* alle diverse normative settoriali.

Le imprese hanno quindi intrapreso un significativo percorso di autoresponsabilizzazione ed hanno tentato di autoregolarsi.

In questo panorama si può dire forse il [GDPR \(General Data Protection Regulation\)](#) costituisce una normativa innovativa e trasversale, ma in realtà il GDPR per alcuni profili nasce vecchio (i lavori sono iniziati nel 2012) ed è normativa inadeguata, superata e non efficace, poiché non tratta e disciplina in alcun modo gli algoritmi che sono alla base delle nuove tecnologie quali la *Blockchain*, l'*IoT* (internet delle cose) e *Artificial Intelligence*.

Dati personali: il valore economico e le forme di tutela

È in atto una rivoluzione industriale, stiamo entrando nella cosiddetta *Industry 4.0* ed è forte l'esigenza di tutela del cittadino-consumatore perché la rivoluzione informatica-digitale, avente decisamente carattere *disruptive*, porta con sé gravi rischi di una dittatura socio-economica se non politica.

Vi è un primo livello di incontro-rapporto tra utente-cittadino-consumatore ed i grandi *players* della tecnologia ed è la "vendita-fornitura" di un servizio gratuito a fronte della cessione quantomeno

disinvolve del dato personale.

Emerges di tutta evidenza che il dato personale per i grandi *players* abbia un enorme valore (economico), del tutto non percepito, quasi impalpabile per il cittadino consumatore.

Il GDPR detta regole e principi importanti quali la *accountability*, la minimizzazione nella raccolta di dati e la richiesta alle aziende di modificare i propri processi aziendali per essere *compliant* al GDPR, che risulta normativa innovativa e dinamica in termini di concreta tutela del cittadino-consumatore.

Vi Ã un superiore livello di contatto con i grandi *players* del mercato nel quale il cittadino consumatore Ã proprietario-produttore di dati• utilizza la robotica, *glhome assistant*, la geolocalizzazione, i pagamenti digitali.

Entra in gioco lâ™internet delle cose con il suo incalcolabile numero di sensori che costituiscono un formidabile collettore di dati personali e tecnici.

Il volume dei dati, giÃ imponente e gigantesco, esploderÃ con lâ™implementazione della tecnologia 5G, trasformando lâ™IoT (*internet of things*) in lft (*internet for things*), ovvero nellâ™internet per le cose.

Il numero immenso di dati raccolti apre altresÃ il campo ai cosiddetti *BIG DATA*, che determinano di fatto la nascita di nuovi soggetti tecnico-economici tipo i *data brokers*, i *data scientist* e chi svolge attivitÃ di profilazione per creare *cluster*, ovvero macro-categorie di utenti consumatori per individuare e dare valore economico al dato personale.

Si puÃ dire che si stia creando una doppia realtÃ o meglio una dicotomia tra identitÃ personale e digitale.

Questa identitÃ digitale apre spazio a nuovi e gravi rischi per il cittadino-consumatore, quali il condizionamento nelle scelte economiche e politiche ed anche una possibile discriminazione e/o esclusione, quali una limitazione nellâ™accesso al credito o problemi di premi in ambito assicurativo.

Sono i *BIG DATA* (il numero massivo di dati viene trattato con algoritmi estraendone valore economico) che creano il terreno per tecnocrazia, vi Ã giÃ in atto un oligopolio dei grandi *players*.

I dati personali nei cosiddetti *BIG DATA* scompaiono e finiscono per cosÃ dire in una *blackbox* (scatola nera) del tutto inaccessibile, che non consente piÃ¹ alcun controllo sui dati che sono quasi oggetto di dematerializzazione.

Vi Ã una dematerializzazione del dato ma una materializzazione di effetti socio-economici e politici derivanti dallâ™utilizzo di detti dati parte dei *players*.

Essenziale, come giÃ detto, Ã la consapevolezza del cittadino-consumatore al quale magari *ex lege* viene richiesto il consenso, che perÃ puÃ definirsi di nessun rilievo in termini di efficacia della tutela, poichÃ spesso non vi Ã affatto consapevolezza delle conseguenze pratiche ed a volte vi Ã un forte condizionamento nella decisione di prestare il consenso.

Le tutele, di natura eminentemente giuridica (fermo il GDPR), che possono essere approntate hanno caratteristiche molteplici e diversi livelli di efficacia:

tutela anticipatoria

- l'obbligo di inserire icone e questionari per accessi consapevoli a servizi ed ai siti;
- obblighi stringenti di trasparenza a carico delle imprese (ad esempio la Corte UE in merito alla concessione dei mutui richiede un'informazione non astratta ma di natura concreta ovvero viene richiesto di illustrare in modo chiaro e trasparente le conseguenze potenzialmente dannose di importanti scelte economiche.

tutela giudiziale

- class action
- inibitoria art 140 Codice del Consumo.

Si Ã accennato prima al valore economico del dato e non a caso sono nate APP che aiutano ad individuare il valore dei dati personali ceduti gratuitamente in cambio di determinati "gratuiti" servizi.

In modo ardito, alla luce del valore economico sopra-detto, si possono ipotizzare contratti di durata di vendita dei dati nei quali inserire alcune clausole quali quella sul foro competente o prevedere un onere della prova semplificato per il cittadino-utente.

Un'importante scelta di politica legislativa sta per essere adottata in California, che a breve emanerÃ una legge che prevederÃ il pagamento di *Royalties* per l'utilizzo del dato personale da parte dei soggetti economici del mercato.

Marco Del Fungo

CATEGORY

1. Innovazioni
2. test

POST TAG

1. invidenza

Categoria

1. Innovazioni
2. test

Tag

1. invidenza

Data di creazione

31/05/2019

Autore

delfungo

default watermark